



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2551

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca
Signorelli

18/12/2022 - 07:18

Indice

1. DDL S. 2551 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2551	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	14
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/04/2022	15
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 27/04/2022	19
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022	22
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022	27
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 323 (pom.) del 13/07/2022	30

1. DDL S. 2551 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2551
XVIII Legislatura

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

Titolo breve: *Celebrazioni Perugino e Luca Signorelli*

Iter

13 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2551

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 marzo 2022**; annunciato nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , PITTURA E SCULTURA

Articoli

TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Artt.1, 4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.2, 3, 4, 5, 6), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 3), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.2, 6), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.3), MINISTRO PER IL TURISMO (Art.3), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.3), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.3), UMBRIA (Artt.3, 4), TOSCANA (Artt.3, 4), CITTA' DELLA PIEVE (Art.3), CORTONA (Art.3), RIMBORSO SPESE (Art.3), VIGILANZA (Art.3), ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (Art.3), ATTIVITA' CULTURALI (Art.4), PROGRAMMI E PIANI (Art.4), LAZIO (Art.4), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.5), FRANCOBOLLI (Art.5), CREDITO DI IMPOSTE (Art.6), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 27 aprile 2022) .

Facente funzioni Sen. [Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)) il 27 aprile 2022 .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 13 aprile 2022. Annuncio nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2551

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2551

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **NENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2022

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in questione propone di celebrare nel 2023 la ricorrenza del quinto centenario della morte dei pittori Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come Pietro Perugino, e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come Luca Signorelli, accomunati dalla stessa terra d'origine, la Valdichiana, e morti entrambi nel 1523.

Infatti, Città della Pieve, città di nascita del Perugino, e Cortona, che offrì i natali al Signorelli - vicinissime « terre di confine » tra lo Stato pontificio (Umbria e Lazio) e la Toscana - hanno condiviso con altri centri limitrofi molti fatti rilevanti, nell'arte come nella storia, soprattutto tra l'ultimo quarto del '400 e il primo quarto del '500, quando, a Firenze come a Roma e nel resto d'Italia, i due maestri avevano ormai lasciato il campo ai giganti della « Maniera moderna » ai quali l'uno e l'altro avevano aperto la strada: Raffaello, allievo del Perugino, e Michelangelo, già secondo il Vasari, ispirato dal Signorelli e in rapporto documentato con lui.

L'importanza storica e artistica dei due maestri dell'arte rinascimentale, la coeva scomparsa e il loro particolare legame geografico, ne rende opportuna la parallela celebrazione, al fine di valorizzare la loro straordinarietà ma anche la fecondità e la ricchezza artistica del territorio « di cerniera » tra Lazio, Umbria e Toscana, che li ha accolti e ispirati, invitando ad un percorso inedito storico, artistico e culturale, che sulla scia dei due pittori tocchi i luoghi significativi della loro origine e del loro lascito. Con la presente iniziativa, si intende, infatti, mettere a fuoco anche il comune territorio di provenienza dei due pittori e i loro esordi e percorsi che - pur con molte tangenze ed esperienze comuni nella giovinezza (in particolare, la scuola aretina di Piero della Francesca e poi quella fiorentina del Verrocchio) - prenderanno nella maturità vie divergenti: Perugino, fondatore dello « stile dolce » e « apollineo », si affermerà con enorme seguito e successo in tutta Italia (e non solo), segnando gli esordi di Raffaello; Signorelli, che nonostante la presenza alla corte del Magnifico insieme al Perugino e a contatto con l'ambiente verrocchiesco (dal Botticelli al Ghirlandaio), si orienterà presto verso uno stile più aspro e drammatico, di forte tensione plastica ed espressiva, che risente piuttosto di altri maestri (come Pollaiuolo e Filippino Lippi) e che prelude all'esordio del nuovo secolo, con gli affreschi del Duomo di Orvieto (1500-1504), al soffitto e al Giudizio universale della Cappella Sistina.

Questo contesto, sarà un'occasione per valorizzare anche le tante rilevanti « presenze » di quel territorio, sia in termini di artisti e signori locali in qualità di committenti (per esempio, i Vitelli di Città di Castello per Signorelli), sia di comunità, località e paesi che costituirono l'ambiente in cui i due si formarono prima di approdare a Firenze e a Roma, e ai quali comunque restarono sempre legati, lasciandovi allievi e numerose testimonianze da riscoprire e divulgare.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali quella del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, quella dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), si propone l'istituzione di un Comitato nazionale avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita,

all'opera e ai luoghi legati alle figure dei due artisti.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, celebri le figure di Vannucci detto « il Perugino » e di Luca Signorelli nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, che cade nell'anno 2023.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, per le finalità di cui all'articolo 1, del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto « il Perugino » e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come Luca Signorelli.

Il comma 2 indica il contributo complessivo attribuito al Comitato nazionale, pari a 3.000.000 di euro, autorizzato nella misura di 1.000.000 di euro per l'anno 2022 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2023.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, siano stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 4 dispone, infine, che al Comitato nazionale possano altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 definisce la composizione e il funzionamento del Comitato nazionale.

In particolare, il comma 1 prevede che lo stesso sia formato da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nello specifico, secondo quanto previsto dal comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca; uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; uno dalla regione Umbria, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Città della Pieve e uno dal comune di Cortona.

Il comma 3 stabilisce che i membri del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

Il comma 4 prevede che con il decreto di cui al comma 1 siano determinate, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

Il comma 5 stabilisce che ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Secondo quanto previsto dal comma 6, il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale vigilanza, secondo quanto esplicitato dal medesimo comma, concerne la rendicontazione delle attività. Si prevede, così, che il Comitato elabori e trasmetta al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Dicastero medesimo.

Si prevede inoltre, al comma 7, che il Comitato nazionale operi presso il Ministero della cultura, assicurando l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 8, infine, prevede che le attività svolte dal Comitato nazionale siano promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo di cui all'articolo 16 del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2024, al fine di consentire allo stesso di portare a termine le attività di rendicontazione.

Il comma 2 dispone che il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alle figure di Pietro Perugino e Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dei personaggi. Il Comitato nazionale provvede pertanto a:

- a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle loro opere in ambito internazionale;
- b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;
- c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
- d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi più periferici e rientranti nella vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide i due artisti protagonisti di una straordinaria stagione pittorica.

Secondo quanto previsto dal comma 3, i piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana.

Ai sensi del comma 4, al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette alle Camere promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

L'articolo 5 dispone che il Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Comitato nazionale indice un concorso finalizzato a selezionare un soggetto per la realizzazione di un francobollo commemorativo.

L'articolo 6 dispone in materia di benefici fiscali.

Al comma 1 si prevede che per gli anni 2022 e 2023, per le erogazioni liberali in denaro in favore del Comitato nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per interventi di restauro delle opere del Perugino e del Signorelli, effettuati attraverso persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, spetti un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle somme erogate.

Il comma 2 dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Nel comma 3 si specifica che sulla base delle erogazioni liberali di cui al comma 1, il Comitato integra i piani e i programmi di cui all'articolo 4, comma 2, che sono approvati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4.

Il comma 4 stabilisce che, agli oneri derivanti dall'articolo 6, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, commi 804 e 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra le figure Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come « Pietro Perugino », e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come « Luca Signorelli », nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, nell'anno 2023.

Art. 2.

(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, di seguito denominato « Comitato nazionale ».

2. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo straordinario pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 e 2.000.000 di euro per l'anno 2023.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri di riparto e assegnazione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Art. 3.

(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale è formato da dieci componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno dalla regione Umbria, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Città della Pieve e uno dal comune di Cortona.

3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza delle figure da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo

Ministero.

7. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le attività svolte dal Comitato nazionale sono promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.

(Durata e compiti del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2024.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alle figure di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di beni mobili o immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dei due artisti. In particolare, il Comitato nazionale provvede a:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle opere loro e dei loro allievi in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, e degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) elaborare programmi di diversa natura volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché valorizzare e sviluppare la promozione turistica dei luoghi più periferici e della vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide protagonisti i due artisti.

3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette una relazione sulle iniziative promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

Art. 5.

(Concorso per la realizzazione di un francobollo commemorativo)

1. Per ricordare le figure e le opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, in occasione del quinto centenario della loro morte, il Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Comitato nazionale indice un concorso finalizzato a selezionare un soggetto per la realizzazione di un francobollo commemorativo.

Art. 6.

(Benefici fiscali)

1. Per gli anni 2022 e 2023, per le erogazioni liberali in denaro in favore del Comitato nazionale di cui

- all'articolo 2, comma 1, finalizzate ad effettuare interventi di restauro delle opere di Pietro Perugino e di Luca Signorelli da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, spetta un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle somme erogate.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta previsto dal presente articolo.
3. Sulla base delle erogazioni liberali di cui al comma 1, il Comitato integra i piani e i programmi di cui all'articolo 4, comma 2, che sono approvati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
- a) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 30 dicembre 2021;
- b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e 2.500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 1, commi 804 e 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. I commi 804 e 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2551
XVIII Legislatura

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

Titolo breve: *Celebrazioni Perugino e Luca Signorelli*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 305 \(pom.\)](#)

21 aprile 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 307 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

[N. 308 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 319 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 323 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 21 APRILE 2022

305ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[VERDUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente [VERDUCCI](#) comunica che sono stati presentati 3 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [VERDUCCI](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.100, pubblicato in allegato; propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VERDUCCI](#) propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 2551, recante "Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli"

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2367](#)

G/2367/2/7

[Saponara](#)

La 7a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini",

premesso che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 2367 sono considerati «cammini» gli itinerari culturali di particolare rilievo che presentano tra le proprie caratteristiche quella di essere "fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, comunque con mezzi non motorizzati, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi motorizzati sia necessario per attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione, nonché per attività agro-silvo-pastorali ovvero sia funzionale alla fruizione del cammino da parte di persone con disabilità";

considerato che gli itinerari culturali oggetto della disciplina in questione potrebbero comprendere tratti potenzialmente interessati da eventi o da attività ludico sportive che richiedono o comunque prevedono, per la loro natura, il ricorso a mezzi motorizzati;

considerato che la disciplina di cui al disegno di legge n. 2367 regola i cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia di cui all'articolo 2 e che gli itinerari e i cammini di carattere regionale e locale che non vi siano inseriti restano interamente disciplinati dalle rispettive normative regionali e locali;

impegno il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, in sede di cabina di regia di cui all'articolo 3, nell'ambito delle proposte sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, l'individuazione di specifici eventi o attività ludico sportive in relazione ai quali sia eccezionalmente consentito, per periodi di tempo limitati, l'utilizzo di mezzi motorizzati su determinati tratti dei cammini di cui alla presente disciplina, purché compatibile con la tutela dei cammini interessati.

G/2367/3/7

La Relatrice

La 7a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini",

premesso che il disegno di legge prevede all'articolo 3 l'istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all'articolo 5, una *governance* unitaria dei cammini;

premesso che il successivo articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato scientifico, formato da esperti, che coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni;

considerato che all'esito di una fattiva interlocuzione con il Governo sono stati presentati dalla relatrice alcuni emendamenti, con uno dei quali si propone una semplificazione della *governance* in materia di cammini, sopprimendo il richiamato articolo 4 e contestualmente prevedendo che ai lavori della cabina di regia partecipino esperti con compiti istruttori, consultivi e di verifica,

impegna il Governo, in sede di attuazione dell'articolo 3:

a prevedere che gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, chiamati a partecipare ai lavori della cabina di regia con compiti istruttori, consultivi e di verifica siano designati in numero adeguato e siano individuati tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, al fine di poter fornire il necessario supporto tecnico scientifico alle determinazioni della medesima cabina di regia, con particolare riferimento all'individuazione e alla verifica della sussistenza degli *standard* uniformi su tutto il territorio nazionale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera *b*), nonché all'individuazione e alla valutazione degli interventi da promuovere in materia di cammini, inclusi quelli in materia di sicurezza, manutenzione e segnaletica;

a prevedere che la partecipazione ai lavori della cabina di regia degli esperti sia connotata da un adeguato grado di continuità, tale da consentire che la cabina di regia possa, anche mediante il conferimento di specifici incarichi e comunque avvalendosi del supporto degli esperti medesimi, svolgere con il necessario supporto tecnico scientifico le attività di studio, verifica, monitoraggio e controllo negli ambiti e sugli aspetti di cui alla presente legge.

G/2367/4/7

La Relatrice

La 7ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini (A.S. 2367)*,

premesso che l'articolo 6 prevede che l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo costituisca un'apposita sezione, denominata «osservatorio nazionale per i cammini?», specificamente finalizzata a raccogliere e analizzare, per quanto di competenza, i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità;

premesso che il medesimo articolo 6 prevede altresì che l'osservatorio nazionale per i cammini trasmetta i dati e ogni altro elemento utile in materia di cammini concernente gli aspetti di competenza del Ministero della cultura al medesimo Ministero, che li trasmette al tavolo permanente di cui all'articolo 5 e alla cabina di regia di cui all'articolo 3;

considerato che all'esito di una fattiva interlocuzione con il Governo sono stati presentati dalla relatrice alcuni emendamenti, con uno dei quali si propone di sopprimere il richiamato articolo 6,

impegna il Governo, in sede di attuazione del disegno di legge:

- ad assumere i provvedimenti che consentano di realizzare, nel raccordo del Ministero della cultura e del turismo, la raccolta e l'analisi di dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze, agli eventi culturali, alla rilevazione delle criticità e di ogni altro elemento utile in materia di cammini come itinerari culturali, rendendoli disponibili al tavolo permanente di cui all'articolo 5 e alla cabina di regia di cui all'articolo 3 e favorendo la costituzione di un'apposita banca dati;

- a favorire, in raccordo con le regioni e le province autonome, la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini come itinerari culturali, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni a livello interregionale e nazionale.

Art. 6

6.100

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

1. all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), sopprimere le parole da: "considerati" *a*: "di cui all'articolo 6";
2. all'articolo 3, comma 2, lettera *g*), sopprimere le parole da: "e considerati" *a*: "di cui all'articolo 6";

3. all'articolo 3, comma 2, lettera h), alinea, sopprimere le parole da: "e considerati" a: "di cui all'articolo 6";
4. all'articolo 3, comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: "e considerati" a: "di cui all'articolo 6";
5. all'articolo 7, comma 2, sopprimere le parole: ", e delle analisi dell'osservatorio di cui all'articolo 6".

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 27 APRILE 2022
307^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2317\)](#) [NENCINI](#) ed altri. - *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 10 novembre scorso.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta gli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1, pubblicati in allegato, proponendo di fissare un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

[\(2422\)](#) [Fiammetta MODENA](#). - *Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"*

[\(2526\)](#) [BRIZIARELLI](#) ed altri. - *Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte*

[\(2551\)](#) [NENCINI](#). - *Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), in sostituzione della relatrice Saponara, riferisce sulle iniziative in titolo, che propongono di celebrare nel 2023 la ricorrenza del quinto centenario della morte di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come Pietro Perugino, segnalando che il disegno di legge n. 2526 e il disegno di legge n. 2551 propongono di celebrare anche la ricorrenza del quinto centenario della morte di Luca d'Egidio di Ventura, noto come Luca Signorelli: i due grandi pittori, tra i maggiori protagonisti dell'arte rinascimentale italiana, sono infatti accomunati dalla stessa terra d'origine, la Valdichiana, e sono entrambi morti nel 1523. Dopo essersi soffermato sulla importanza dei due artisti, richiama le disposizioni della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che dispongono in merito alle celebrazioni del Perugino. Passando all'articolato dei tre disegni di legge, riferisce sulle finalità perseguite, sul Comitato per le celebrazioni, sulle attività da realizzare e sui compiti del Comitato, nonché sulle risorse, sottolineando i tratti comuni e le differenti soluzioni normative. Conclude sottolineando come tra gli obiettivi delle iniziative vi sia quello di creare una rete territoriale, una sorta di "cerniera artistica" che unisca l'Umbria, la Toscana e poi Roma, coinvolgendo in primo luogo Città della Pieve e Cortona, che hanno dato i natali ai due grandi artisti.

Propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta, nella quale possa proseguire in presenza della relatrice.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(2527) Vanna IORI ed altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante
(Discussione e rinvio)

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di legge in titolo, volto a istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, in via sperimentale, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante. La disposizione legislativa mira a potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazioni per garantire il benessere educativo e psicologico, affiancando i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziando le reti educative con i comuni, gli enti locali, il Terzo settore e tutte le realtà che agiscono in ambiti educativi. Si sofferma sull'articolo 2, il quale prevede che le risorse del richiamato Fondo, con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, siano destinate ai comuni, con vincolo di destinazione, corrispondente alla promozione delle attività e dei patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, allo scopo di supportare e potenziare le comunità educanti; è prevista la collaborazione multidisciplinare tra un pedagogo, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psicologo. Illustra quindi la disciplina attuativa prevista, le norme che regolano l'attività e gli ambiti di intervento del pedagogo, dell'educatore socio-pedagogico e dello psicologo e riferisce in merito agli oneri del provvedimento.

Propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta, nella quale possa proseguire in presenza del relatore.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2317](#)

Art. 3

3.1

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.";

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:* "3. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti della commissione di cui al comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato".

Art. 4

4.1

La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti".

Art. 5

5.1

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente: "1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.".

Art. 6

6.1

La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 308 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1a e 7a il disegno di legge n. [2598](#) di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). D'intesa con il presidente Parrini, avverte che è convocata domani alle ore 13,30 una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per l'organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone un'integrazione all'elenco delle audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive e indipendenti), sulla quale conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2317\) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono stati presentati subemendamenti ai quattro emendamenti che la relatrice ha presentato il 27 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 4.100 (testo 2), 5.100, 10.100 e 11.100, che adempiono alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge. Avverte inoltre che il senatore Iannone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.9 e che la senatrice Russo ha presentato un testo corretto del suo emendamento 4.7 e un testo 2 del suo emendamento 8.3. Tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente **NENCINI (IV-PSI)**, relatore, interviene sull'andamento dei lavori; ricorda come l'iniziativa in titolo sia considerata prioritaria dal Governo e richiama le parole del presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare il settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto. Dalla metà di gennaio è stato individuato il testo per l'iniziativa in titolo e subito dopo è stato definito il quadro complessivo delle proposte emendative; la prosecuzione dei lavori tuttavia è sospesa da settimane, in attesa che il Governo fornisca gli elementi istruttori, ripetutamente richiesti, necessari per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Nel segnalare di avere sollecitato più volte il Governo, manifesta preoccupazione sui tempi per la conclusione della discussione; una preoccupazione che ha condiviso con la Presidente della omologa Commissione della Camera dei deputati, con la quale il dialogo e il confronto è stato ininterrotto, e che chiede al sottosegretario Floridia di riportare al Ministro.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA condivide la preoccupazione manifestata dal Presidente relatore e assicura di avere più volte segnalato l'esigenza di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo. Informa che in data odierna è stata condivisa con il relatore la valutazione degli emendamenti.

Il presidente **NENCINI (IV-PSI)**, relatore, precisa che il quadro di tali valutazioni non è ancora completo e ringrazia il Sottosegretario per il suo impegno, auspicando che la discussione possa concludersi al più presto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2422) Fiammetta MODENA. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"

(2526) BRIZIARELLI ed altri. - Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte

(2551) NENCINI. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 27 aprile.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di conferire alla relatrice, senatrice Saponara, l'incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2416) Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 12 aprile.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha formulato sul disegno di legge in titolo un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sia sul testo del disegno di legge che sull'emendamento 1.0.1 del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 del disegno di legge in titolo è posto ai voti e approvato.

Con il parere favorevole del sottosegretario Barbara FLORIDIA, anche l'emendamento 1.0.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime soddisfazione per la sollecita conclusione della discussione del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2416, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.7 (testo corretto)

[Russo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole "un'università", inserire le seguenti: "o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

4.9 (testo 2)

[Iannone, Barbaro](#)

Iannone, Barbaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.»

4.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", *con le seguenti:* "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";
- c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

Art. 8

8.3 (testo 2)

[Russo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"

Art. 10

10.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

b) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
319ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il [PRESIDENTE](#) comunica che sono assegnati per il parere al Governo lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022, 2023 e 2024 (atto n. 394) e lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nella spesa del Ministero dell'istruzione, per l'anno 2022, in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 396). Dopo aver rammentato che il termine per esprimere il prescritto parere su entrambi gli atti scade il prossimo 4 luglio, propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In quelle sedute potrà essere svolto l'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 118), con eventuale esame di una proposta di risoluzione.

Propone di programmare nella giornata del 12 luglio, se possibile e se autorizzata, una missione presso la Repubblica di San Marino al fine di poter svolgere l'incontro - già precedentemente previsto e poi rinviato - con i membri della prima Commissione consiliare permanente della Repubblica di San Marino.

Propone, su sollecitazione della senatrice Montavecchi, l'audizione di una rappresentanza dei docenti che prestano servizio presso le strutture ospedaliere.

Propone di iscrivere all'ordine del giorno del disegno di legge n. [2619](#) (recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica), ove assegnato.

Propone infine, su sollecitazione del senatore Cangini, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta; al riguardo, propone di fissare alle ore 12 di martedì 28 giugno il termine per far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Con riferimento alla proposta di indagine conoscitiva sull'impiego dei *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte, iscritta all'ordine del giorno, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) propone di attendere le risultanze di un'analoga indagine in corso di svolgimento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché dell'indagine conoscitiva sul metaverso in corso presso la Commissione affari costituzionali del Senato. Tale orientamento si porrebbe peraltro in linea con i pareri formulati dal Governo in merito a emendamenti in materia presentati al decreto-legge n. 36 del 2022 (di cui al disegno di legge n. [2598](#)), in occasione dei quali si è espresso sottolineando l'opportunità di attendere le conclusioni delle procedure poc'anzi citate.

Chiede di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana una proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali, una categoria che registra la corresponsione di salari molto bassi a causa delle numerose esternalizzazioni e della presenza di ampie forme di volontariato. L'elaborazione di un documento conclusivo potrebbe essere di ausilio al Governo per la predisposizione di misure *ad hoc* nella prossima legge di bilancio, con ciò superando i contenuti - a suo avviso deboli - della risoluzione approvata in passato dalla Commissione al termine di un affare assegnato sulla materia (n. 245).

Conclude sollecitando la ripresa dell'*iter* del disegno di legge n. [641](#), in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra di disostruzione delle vie aeree.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sollecita la ripresa della discussione dei disegni di legge n. [2307](#) e connessi, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1940](#), in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1940 e la proposta di indagine conoscitiva avanzata dalla senatrice Montavecchi. A sua volta, propone di riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2551, 2422 e 2526, per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura infine, con riferimento ai disegni di legge n. 2307 e connessi e n. 641, che saranno sollecitati i prescritti pareri.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2527\)](#) Vanna IORI ed altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante
[\(2611\)](#) Michela MONTEVECCHI e altri. - Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2527, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2611 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*) intervenendo in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di

legge n. 2611 propone di congiungerne la discussione con quella, già avviata, del disegno di legge n. 2527.

La Commissione concorda.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, altresì, che si era precedentemente convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, che potrà pertanto avere ad oggetto anche il disegno di legge n. 2611.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 323 (pom.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022

323ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati deferiti alla Commissione gli affari sull'importanza della scrittura a mano e della lettura su carta (n.1216), sulle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della creazione della Scuola di musica di Fiesole (n.1221), nonché sulle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini (1225).

Propone indi di avviare le audizioni relative all'affare assegnato n. 1216, già definite, non appena concluse quelle in corso di svolgimento sul disegno di legge n. 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti) e sull'affare assegnato in merito alla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (n. 1209).

Propone altresì di calendarizzare, per le sedute della prossima settimana, gli affari assegnati in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della creazione della Scuola di musica di Fiesole (n. 1221) e in merito alle celebrazioni su Gaspare Spontini (1225).

Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa altresì che sono state avanzate due ulteriori richieste di deferimento di affari ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Nello specifico, il senatore Rampi propone di chiedere il deferimento di un affare sulle "Ville di Delizia" e la senatrice Saponara propone, a sua volta, di chiedere il deferimento di un affare sulla candidatura Unesco della via Francigena. Propone di avanzare richiesta alla Presidenza del Senato per il deferimento dei predetti affari.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) informa indi che è in corso di assegnazione il disegno di legge n. 2619 in materia di manifestazioni di rievocazione storica, che, come già convenuto nella seduta del 21 giugno scorso, sarà posto all'ordine del giorno delle sedute della Commissione della prossima settimana, ove assegnato per tempo. Al riguardo, registra con favore l'ampia convergenza dei Gruppi in Commissione nei confronti dell'iniziativa legislativa, come confermano le numerose aggiunte di firma nel frattempo intervenute.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2422) Fiammetta MODENA. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"

(2526) BRIZIARELLI ed altri. - Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte

(2551) NENCINI. - Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 maggio scorso, nel corso della quale la Commissione ha conferito mandato alla relatrice di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, che tiene conto anche delle interlocuzioni con il Ministero della cultura. Propone che il medesimo testo unificato sia assunto come testo base cui riferire gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti da riferire al testo unificato della relatrice, a martedì 19 luglio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SU UNA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE A SAN MARINO

Il [PRESIDENTE](#) informa che nella giornata di ieri una delegazione della Commissione ha svolto un sopralluogo nella Repubblica di San Marino nel corso del quale si sono svolti incontri con le autorità sammarinesi e, nello specifico, con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, con il Segretario di Stato all'istruzione e la cultura, nonché con la Commissione I Consiliare Permanente del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di san Marino, che ha competenze in materia di istruzione, cultura, università e ricerca scientifica, oltre che di affari costituzionali e istituzionali, pubblica amministrazione, affari interni, protezione civile, rapporti con le giunte di Castello e giustizia. Negli incontri è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento della cooperazione a livello parlamentare nei settori di reciproco interesse.

Con particolare riferimento all'incontro con la richiamata delegazione consiliare, fa presente che sono stati trattati i seguenti temi: la situazione dei rispettivi sistemi scolastici con le relative esigenze di trasformazione; la valorizzazione del patrimonio culturale per una collaborazione intorno a progetti di comune interesse. In merito al primo tema, sono stati discussi gli effetti della denatalità sul rapporto fra alunni e insegnanti e individuata, come priorità, l'esigenza di restituire centralità alla figura del docente, mediante il rafforzamento della formazione iniziale e continua, il superamento di forme di precariato, nonché il miglioramento del trattamento economico. In materia universitaria, le autorità sammarinesi hanno segnalato alcune criticità connesse alle modalità di riconoscimento di titoli accademici e auspicato il superamento delle stesse.

Quanto al secondo tema, nel concordare sull'opportunità di sinergie nella promozione dei beni culturali, le delegazioni hanno convenuto che una concreta collaborazione possa da subito prendere forma con l'individuazione di una disciplina condivisa dei cammini come itinerari culturali, che renda possibile prefigurare itinerari di valenza identitaria per la storia comune, che potrebbero incentrarsi su luoghi simbolici rievocativi di figure storiche di assoluto rilievo, come ad esempio Giuseppe Garibaldi. A tal proposito, il punto di riferimento di tale collaborazione sarà costituito dal disegno di legge n. [2367](#), recante disposizione per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Più in generale, il percorso di collaborazione negli ambiti di reciproco interesse si avvarrà della condivisione del quadro normativo di riferimento e dell'aggiornamento periodico delle iniziative strategiche che saranno assunte dai due organi legislativi.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già prevista per domani, 14 luglio, alle ore 14,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [2422](#), [2526](#), [2551](#)

NT

La Relatrice

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra le figure di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come «Pietro Perugino», e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come «Luca Signorelli», nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, nell'anno 2023.

2. Al fine di celebrare la figura di Pietro Perugino, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 805, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per l'anno 2023»;

b) al comma 806, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. Al fine di celebrare la figura di Luca Signorelli, sono organizzati attività ed eventi, a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al comparto culturale e turistico.

Art. 2

(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli, di seguito denominato «Comitato nazionale».

2. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo straordinario pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 600.000 euro per l'anno 2023.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri di riparto e assegnazione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciati, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Art. 3

(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale è formato da dodici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Cortona, uno dal comune di Arezzo, uno dal comune di Firenze, nonché da tre esperti della vita e delle opere del Signorelli designati dal Ministro della cultura.

3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale

svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura del Signorelli o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato medesimo, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.

7. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le attività svolte dal Comitato nazionale sono promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'Enit-Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n.401.

Art. 4

(Durata e compiti del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2024.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alla figura di Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di beni mobili o immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dell'artista. In particolare, il Comitato nazionale provvede a:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle opere dell'artista e dei suoi allievi in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, e degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) elaborare programmi di diversa natura volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e sviluppare la promozione turistica dei luoghi più periferici e della vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide protagonisti Pietro Perugino e Luca Signorelli.

3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono

sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura, sentita la regione Toscana in relazione ai piani di cui alle lettere *a)* e *b)* e ai programmi di cui alla lettera *c)*, e sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana in relazione ai programmi di cui alla lettera *d)*.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette una relazione sulle iniziative promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.

Art. 5

(Attività nelle scuole)

1. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono attività di approfondimento delle figure e delle opere del Perugino e del Signorelli, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse anche nelle scuole italiane all'estero attraverso gli istituti di cultura, le ambasciate e i consolati italiani.

Art. 6

(Attività culturali e di promozione turistica)

1. Il Ministro della cultura e il Ministro del turismo promuovono accordi tra le regioni e i comuni in cui siano presenti le opere del Perugino e del Signorelli o dei rispettivi allievi con l'intento di coordinare le iniziative volte alla promozione dei territori interessati, anche attraverso la realizzazione di percorsi turistico-culturali. A tal fine si predispongono protocolli d'intesa con il coinvolgimento di enti e di istituzioni pubblici di promozione del territorio, di privati e dei gruppi di azione locali (GAL).

2. Il Ministero della cultura promuove le esposizioni all'estero delle opere del Perugino e del Signorelli, attraverso la costituzione di percorsi espositivi sia di tipo tradizionale che di tipo digitale dedicati ai due artisti, attraverso la realizzazione di una mostra virtuale itinerante. Per le attività di cui al presente comma il Ministero della cultura si avvale della collaborazione dell'Enit e degli istituti di cultura italiana all'estero.

3. Il Ministero della cultura provvede a indire un concorso di idee per produrre materiali che raccontino le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, attraverso film, documentari, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. I progetti di nazionalità italiana che rispondono ai requisiti di idoneità tecnica, di qualità culturale o artistica e di spettacolo stabiliti dal medesimo Ministero, sono valutati dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220. Su richiesta dell'impresa cinematografica produttrice, la predetta Commissione delibera l'attribuzione al progetto del contributo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016, in relazione alla sua qualità artistica e al suo valore culturale.

Art. 7

(Interventi di restauro)

1. Agli interventi di restauro delle opere del Signorelli, al fine di preservare l'integrità materiale e il recupero di tali beni e di garantire la salvaguardia e la trasmissione dei valori culturali che questi rappresentano, si applica il beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 108, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della cultura, con proprio decreto, provvede ad indicare le opere di cui al comma 1, sentita la regione Toscana.

Art. 8

(Emissione di un francobollo celebrativo)

1. Per ricordare le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, in occasione del quinto centenario della loro morte, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'emissione di un francobollo celebrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato nazionale, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, indice un concorso rivolto a professionisti esperti nell'arte del disegno

e della progettazione grafica, per la realizzazione di bozzetti riguardanti la celebrazione delle opere del Perugino e del Signorelli. Le proposte creative migliori sono valutate dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nominata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 300.000 euro nell'anno 2022 e 2.100.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica diversi da quelli di cui al comma 1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

